

Autocaravan e riparazioni

Cautelarsi in via preventiva per evitare amare sorprese

di Cinzia Ciolli

Può accadere a chiunque di rivolgersi a un'officina per interventi al proprio veicolo e di affidarlo senza pretendere nulla di scritto né alla consegna né all'esito dell'intervento.

Talvolta, trattasi di fiducia mal riposta perché gli interventi eseguiti non vengono eseguiti a regola d'arte o, addirittura, con danni.

In mancanza di documentazione che comprovi lo stato del veicolo al momento della consegna, il proprietario potrebbe subire un danno senza possibilità di risarcimento o dover attivare un lungo e oneroso contenzioso giudiziario di esito incerto.

Per quanto riguarda le autocaravan, si ricorda che esiste la prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 "*Caravan e autocaravan: - Requisiti di servizio per la manutenzione e/o installazione accessori e impianti*" elaborata dall'UNI – Ente italiano di normazione su iniziativa di Assoficina, con la partecipazione anche dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (documento su www.coordinamentocamperisti.it cliccando su AGGIORNAMENTI).

La prassi di riferimento contiene un modello di contratto di fornitura del servizio di manutenzione e/o installazione accessori e impianti su caravan e autocaravan. Le officine che aderiscono alla prassi di riferimento devono rispettarne il contenuto con il vantaggio che l'utente è nella condizione di conoscere preventivamente le modalità con le quali opera il tecnico al quale intende rivolgersi.

In ogni caso è utile per qualsiasi veicolo che si lascia a terze persone:

1. fotografare il veicolo internamente ed esternamente, compreso il tetto, prima di consegnarlo;
2. chiedere un documento di presa in consegna del veicolo nel quale indicare la data in cui il veicolo è consegnato, descriverne lo stato, specificare il problema da risolvere, la tipologia di intervento da eseguire, il termine di riconsegna, il preventivo di spesa;
3. al termine dei lavori, chiedere un documento dal quale risulti la data di riconsegna del veicolo, lo stato del veicolo stesso, la tipologia di intervento eseguito, i costi e/o i lavori eseguiti in garanzia.

In caso di contestazioni, simili cautele permettono di tutelare non solo il proprietario del veicolo ma anche chi ha eseguito l'intervento.

Sul punto è necessario distinguere varie ipotesi:

a) riparazione di veicolo coperto dalla garanzia legale per difetti di conformità prevista dal codice del consumo;

b) riparazione di veicolo non coperto dalla garanzia legale per difetti di conformità prevista dal codice del consumo, con fornitura di pezzi di ricambio;

c) riparazione di veicolo non coperto dalla garanzia legale per difetti di conformità prevista dal codice del consumo, senza fornitura di pezzi di ricambio.

Prima ipotesi

Riparazione di veicolo coperto dalla garanzia legale prevista dal codice del consumo

In tale caso, se il difetto di conformità permane, il proprietario del veicolo può chiedere un nuovo intervento senza spese a proprio carico ovvero la sostituzione del veicolo, la riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto qualora la riparazione sia oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa. I rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto sono possibili anche nei casi in cui la riparazione o sostituzione non sia avvenuta

entro un termine congruo ovvero la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti (articolo 130 del codice del consumo). Non decorre un nuovo termine di garanzia ed è salvo il diritto al risarcimento del danno.

Al fine di evitare prescrizione e decadenza dal diritto alla garanzia, è necessario contestare tempestivamente la riparazione con modalità che consentano di dimostrare l'avvenuta denuncia e, quindi, posta raccomandata o posta elettronica certificata.

Seconda ipotesi

Riparazione di veicolo non coperto dalla garanzia legale prevista dal codice del consumo, con fornitura di pezzi di ricambio

In tale caso, il proprietario del veicolo ha diritto alla garanzia legale prevista dal codice del consumo sui pezzi di ricambio per 24 mesi dalla consegna con diritto alla riparazione, sostituzione ovvero riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (articolo 130 del codice del consumo) sempre salvo il diritto al risarcimento del danno.

Al fine di evitare prescrizione e decadenza dal diritto alla garanzia, è necessario contestare la riparazione nel termine di due mesi dalla scoperta del difetto con modalità che consentano di dimostrare l'avvenuta denuncia e, quindi, posta raccomandata o posta elettronica certificata.

Terza ipotesi

Riparazione di veicolo non coperto dalla garanzia legale prevista dal codice del consumo, senza fornitura di pezzi di ricambio.

Se la riparazione non prevede la fornitura di pezzi di ricambio, il proprietario del veicolo è comunque tutelato nei riguardi del riparatore che non esegue correttamente l'intervento. In particolare, valgono le regole previste dal codice civile in materia di inadempimento contrattuale (articolo 1218 c.c.), contratto di appalto (articoli 1667 e 1668 c.c.), prestazione d'opera (articoli 2222-2228 c.c.). Il proprietario potrà vantare il diritto a una nuova riparazione senza spese a proprio carico ovvero alla riduzione del prezzo o risoluzione del contratto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno. Anche in tali casi è necessario contestare tempestivamente la riparazione con modalità che consentano di dimostrare l'avvenuta denuncia e, quindi, posta raccomandata o posta elettronica certificata.

I termini da rispettare variano a seconda della natura del professionista che ha eseguito la riparazione. Qualora si tratti di un riparatore che opera con lavoro prevalentemente proprio, valgono gli articoli da 2222 a 2228 del codice civile. In tale caso le difformità e i vizi occulti vanno denunciati entro otto giorni dalla scoperta e l'azione giudiziale si prescrive entro un anno dalla riconsegna del veicolo. In ipotesi diverse dalla prestazione di lavoro autonomo, trovano applicazione le norme sull'appalto e, in particolare, gli articoli 1667 e 1668 del codice civile. In tal caso, il proprietario del veicolo deve denunciare la difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se il riparatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati e l'azione si prescrive in due anni dal termine dell'intervento di riparazione.